



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BOLZANO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il Tribunale di Bolzano riunito in camera di consiglio, nella composizione di:

dott.ssa Birgit Fischer	Presidente
dott. ssa Cristina Longhi	Giudice
dott. Thomas Fleischmann	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata

da

KLER ITALIA Soc. Coop A.r.l. rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Ambrosio del foro di Trani giusta procura speciale allegata al ricorso d.d. 07.11.2025

parte ricorrente

nei confronti di

BALZARI PAOLO (c.f. e n. iscrizione al Registro Imprese BLZPLA69E21A952P, P.Iva 03064710217), con sede legale in Bolzano (BZ), alla Via Portici, n.18/A;

parte resistente

Il Tribunale,

esaminati gli atti e udita la relazione del giudice delegato;

rilevato che:

- KLER ITALIA Soc. Coop A.r.l. ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di BALZARI PAOLO;
- fissata udienza *ex art. 41 C.C.I.I.*, il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica *ex art. 40, co. 6 e 7 C.C.I.I.*;

osserva quanto segue:

- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II, C.C.I.I. dato che il centro di interessi principale dell'impresa è situato in Bolzano (BZ) e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale *ex art. 121 C.C.I.I.*;
- per ciò che attiene l'eventuale qualificazione di parte resistente quale "impresa minore", occorre ricordare che grava su quest'ultima l'onere di provare il possesso congiunto dei tre requisiti indicati all'art 1, c. I, lett. *d*), C.C.I.I., onere che parte resistente non ha assolto; al contrario, dalle dichiarazioni dei redditi acquisite d'ufficio dalla Cancelleria come da decreto di fissazione d'udienza d.d. 10.11.2025, emerge il superamento della soglia per quanto riguarda i ricavi nei periodi d'imposta 2024 (modello PF 2025, pag. 5, € 474.207,00), 2023 (modello PF 2024, pag. 5, € 474.109,00), 2022 (modello PF 2023, pag. 5, € 470.250,00); è quindi da rigettarsi l'istanza di concessione di un termine per presentazione della domanda ad un OCC formulata all'udienza, in quanto irrituale ed, in ogni caso, difetta il requisito dimensionale per l'accesso ad una procedura di sovraindebitamento (mentre la diversa domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sarebbe in ogni caso tardiva ai sensi dell'art. 40 co. 10 CCII);
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, u.c., C.C.I.I., in quanto i debiti scaduti sono superiori a € 30.000,00=;
- quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato in diritto che lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per l'apertura della liquidazione giudiziale, si realizza in presenza di una situazione d'impotenza, strutturale e non solo transitoria, a

soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, a seguito del venire meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie all'attività d'impresa (cfr. ex multis Cass. 4406/2025);

- è da ritenersi che, nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile dal fatto che nel registro dei protesti risultano iscritti otto assegni emessi in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli artt. 9 e 10-bis, lett. a) della L. 386/90(cfr. ricorso, doc.ti 8 e 9), per un importo superiore a 34.000,00 €; il prospetto dei debiti tributari presentato da Agenzia Entrate indica debiti per circa € 13.000,00; INPS ha inoltre comunicato di aver affidato all'agente della riscossione crediti per complessivi € 4.713,82; all'udienza, il debitore ha riconosciuto che la situazione debitoria complessiva è pari a circa € 60.000,00;

- ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;

- rilevato che l'impresa, secondo quanto appreso in udienza parrebbe tuttora attiva ma che allo stato, in mancanza di dati documentati che consentano una precisa valutazione circa la mancanza di pregiudizio ai creditori nel disporre l'esercizio dell'impresa al debitore, non può essere disposto l'esercizio dell'impresa ex art. 211 co. 2 CCII;

- ritenuto, tuttavia, che il Curatore debba verificare con urgenza se sussistano le condizioni per proporre l'esercizio dell'impresa o di suoi rami ex art. 211 co. 3 CCII, verificando in particolare che ciò non arrechi pregiudizio ai creditori;

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 41, 49 e 121 C.C.I.I.,

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **BALZARI PAOLO (c.f. e n. iscrizione al Registro Imprese BLZPLA69E21A952P, P.Iva 03064710217), con sede legale in Bolzano (BZ), alla Via Portici, n.18/A**

nomina

Giudice delegato per la procedura il dott. Thomas Fleischmann;

nomina

Curatore della procedura **la dott.ssa CINZIA GIRARDI**;

ordina

al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;

fissa

l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **16.04.2026, ore 11:00** davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio, stanza n. 118 (I piano lato est), presso il Tribunale di Bolzano, piazza del Tribunale n. 1;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, secondo le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal

Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCI;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal d.lgs. n.127/2015;
- ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Bolzano, il 13/01/2026

Il Giudice est.

Thomas Fleischmann

La Presidente

Birgit Fischer